

**E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO COOPERATIVO
AL 31 DICEMBRE 2003**

	PASSIVITA'	CONSISTENZA	CONSISTENZA	VARIAZIONI
		AL 1° GENNAIO 2003	AL 31 DICEMBRE 2003	
1	RESIDUI PASSIVI	14.518	35.210	20.692
	Debiti per contribuzioni: - verso istituti di patronato	11.396	13.181	1.785
	Debiti per assegni straordinari per il sostegno del reddito	3.122	22.029	18.907
2	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO -risconto passivo per contributo straordinario	63.592	185.337	121.745
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	78.110	220.547	142.437
3	AVANZO PATRIMONIALE.....	13.148.101	18.651.632	5.503.531
	TOTALE A PAREGGIO	13.226.211	18.872.179	5.645.968

I SINDACI
GIULIANO CAZZOLA
GIOVANNI COSSIGA - LUDOVICO ANSELMI
DANIELA CARLA' - CARLO CONTE
MICHELE PISANELLO - TEODOSIO ZEULI

IL VICE COMMISSARIO
Giancarlo Filocamo

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE
ENTRATE E USCITE

ENTRATE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003
	1 ^a nota variazione	aggiornato	
1 CONTRIBUTI (all.1) :	10.165.571	8.800.606	8.874.813
- contributo ordinario a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori (0,50%)	6.293.089	5.184.316	5.832.173
-contributo straordinario a carico dei datori di lavoro per il sostegno del reddito	2.534.041	2.379.291	2.224.048
- contributo straordinario per la copertura figurativa dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito	1.338.441	1.236.999	818.592
2 POSTE CORRETTIVE DELLE USCITE Recupero assegni straordinari	0	30.000	49.477
componenti finanziarie di parte corrente	10.165.571	8.830.606	8.924.290
3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	736.271	511.153	461.434
4 CANONE D'USO NETTO IMMOBILI STRUMENTALI	1.116	934	926
5 STORNO RISCOLO PASSIVO INIZIALE	113.875	63.592	63.592
6 ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI <i>-per contributi ordinari</i>	902.292	640.066	740.527
componenti economiche	1.753.554	1.215.745	1.266.479
TOTALE DELLE ENTRATE	11.919.125	10.046.351	10.190.769

**E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO COOPERATIVO
DELL'ESERCIZIO 2003**

USCITE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003
	1 ^a nota variazione	aggiornato	
1 PRESTAZIONI	3.120.855	2.967.043	2.752.344
-assegno straordinario a sostegno del reddito.....	2.455.855	2.269.723	2.087.763
-interventi formativi -art.5, c.1 lett.a) punto 1 decreto n.158/2000	665.000	697.320	664.581
2 TRASFERIMENTI PASSIVI	14.310	11.794	13.268
-Istituti di patronato ed assistenza sociale	14.222	11.717	13.181
-Istituto italiano di medicina sociale	88	77	87
componenti finanziarie di parte corrente	3.135.165	2.978.837	2.765.612
3 SPESE DI AMMINISTRAZIONE	322.198	280.520	273.562
- per la gestione ordinaria	311.137	267.722	259.023
- per l'erogazione dell'assegno straord. a sostegno del reddito	11.061	12.798	14.539
4 TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS	1.338.441	1.236.999	818.592
-al FPLD, per contribuzione figurativa	1.338.441	1.236.999	818.592
5 ONERI TRIBUTARI	13.879	16.444	23.544
6 STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI			
-per contributi ordinari	879.335	620.591	620.591
7 ATTRIBUZIONE RISCOENTO PASSIVO FINALE			
-per contributo straordinario	181.000	160.362	185.337
componenti economiche	2.734.853	2.314.916	1.921.626
TOTALE DELLE USCITE	5.870.018	5.293.753	4.687.238
8 AVANZO DELL'ESERCIZIO	6.049.107	4.752.598	5.503.531
TOTALE A PAREGGIO	11.919.125	10.046.351	10.190.769

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato n.1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	Preventivo 2003		CONSUNTIVO 2003					TOTALE (dato economico)
	1 ^a nota variazione (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	accertati (3)	più risconto al 31.12.2002 (4)	meno: rateo al 31.12.2002 (5)	più: rateo al 31.12.2003 (6)	meno:risconto al 31.12.2003 (7)	
Contributo ordinario.....	6.316.046,00	5.203.791,00	5.832.173,38		620.590,62	740.526,55		5.952.109,31
Contributi straordinari :								
per copertura assegni straord.	2.466.916,00	2.282.521,00	2.224.047,41	63.592,23			185.337,28	2.102.302,36
per copertura figurativa	1.338.441,00	1.236.999,00	818.592,34					818.592,34
TOTALE.....	10.121.403,00	8.723.311,00	8.874.813	63.592,23	620.590,62	740.526,55	185.337,28	8.873.004,01

PAGINA BIANCA

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Nell'esercizio 2003 il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo non è stato influenzato da nuovi provvedimenti legislativi.

Con il Decreto Interministeriale 28 aprile 2000 n. 157 (*Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo*), adottato ai sensi dell'art. 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato approvato il Regolamento relativo all'istituzione del Fondo che ha lo scopo di attuare interventi nei confronti del personale dipendente dalle imprese, comprese quelle appartenenti a gruppi creditizi, del Credito Cooperativo / Casse Rurali ed Artigiane che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo e i relativi contratti complementari.

Nell'ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede:

- *in via ordinaria:*

- 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello provinciale, regionale, interregionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione;
- 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

- *in via straordinaria:*

- 1) all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell'ambito dei processi di agevolazione all'esodo sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, di sospensione temporanea dell'attività lavorativa e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito il Fondo versa, altresì, la contribuzione figurativa come stabilito dall'art. 2, c. 28, della legge 23/12/1996, n. 662.

L'accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste nei singoli casi così come disciplinato dall'art. 7 del Regolamento.

In particolare si fa presente che gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono prestazioni dirette e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie e tenendo conto anche della contribuzione figurativa versata in favore del lavoratore durante il periodo di percezione dell'assegno.

Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica e sugli stessi non spettano i trattamenti di famiglia né gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Al riguardo si fa presente che gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti da aziende che applicano i contratti collettivi del credito cooperativo, che siano ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7, lettera c) del Regolamento e decorrono dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 60 mesi, nell'ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'art. 11 del Regolamento n. 158 disciplina la cumulabilità degli assegni straordinari con il reddito da lavoro. In particolare, l'assegno è incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato; la prestazione è invece cumulabile con

i redditi derivanti da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato fino a concorrenza dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in attività di servizio. Il versamento della contribuzione figurativa è conseguentemente ridotto.

Gli assegni straordinari a sostegno del reddito non hanno alcuna influenza sui trattamenti di pensione eventualmente già in godimento, ma incidono sulle situazioni per le quali sia influente il reddito del pensionato.

Il lavoratore ha la facoltà di chiedere l'erogazione dell'assegno straordinario in unica soluzione. In tal caso l'importo da corrispondere lo calcolerà il datore di lavoro senza interessare il Fondo.

Il Fondo, oltre a realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, ha lo scopo di attuare interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità dei lavoratori contribuendo, tra l'altro, al finanziamento di "programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale.

Le condizioni di accesso sono quelle previste dall'art. 7 del Regolamento e cioè che le aziende espletino le procedure contrattuali previste per i processi che modifichino le condizioni di lavoro del personale e che le procedure si concludano con un accordo aziendale. Le richieste non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi e il Comitato Amministratore esaminerà le domande di accesso alle prestazioni concernenti i "Programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale" con periodicità trimestrale, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

La misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi è pari alla retribuzione contrattuale oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione.

Il criterio per stabilire la misura dell'intervento, previsto dall'art. 9, del decreto n. 158/2000, è stato integrato dalla deliberazione n. 3 del 7 settembre 2001 del Comitato Amministratore, che ha disciplinato l'accesso agli interventi formativi che saranno determinati in misura non superiore all'ammontare del contributo ordinario (0,50 per cento) complessivamente versato al Fondo dalle aziende di credito cooperativo nello stesso periodo di riferimento e nei trimestri precedenti, al netto delle spese per oneri di gestione e di amministrazione del Fondo.

Qualora nello stesso trimestre vengano presentate richieste di prestazioni ex art. 5, comma 1, lettera a), punto 1 e punto 2, la disponibilità, detratte le spese di gestione, è ripartita:

2/3 per soddisfare le prestazioni richieste ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2;

1/3 per soddisfare le prestazioni richieste ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1.

Le richieste che dovessero essere accolte soltanto parzialmente per mancanza di disponibilità, se confermate dall'azienda saranno esaminate nel trimestre successivo; mentre ulteriori richieste di aziende che hanno già avuto accesso alle prestazioni formative saranno prese in esame solo dopo aver esaminato quelle avanzate dalle aziende che ancora non hanno fruito di interventi formativi.

La misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi è pari alla retribuzione contrattuale oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione.

Dal 1/7/2000, data di entrata in vigore del DM, le prestazioni del Fondo sono finanziate dal *contributo ordinario*, dovuto per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, dello 0,50% (di cui 0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

L'art. 6, comma 2 del Regolamento ha previsto che eventuali variazioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori con lo stesso criterio di ripartizione stabilito per lo 0,50%.

In caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa è dovuto, altresì, un *contributo addizionale*, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore nella misura non superiore al 1,50%, calcolato sulle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato. L'aliquota effettiva del contributo addizionale sarà determinata con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

Per la prestazione straordinaria erogata, in caso di esodo agevolato, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un *contributo straordinario*, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del Regolamento, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della relativa contribuzione figurativa.

L'onere degli assegni straordinari è a totale carico delle aziende da cui dipendevano i lavoratori interessati all'esodo.

Qualora il datore di lavoro non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario per i lavoratori ammessi all'agevolazione all'esodo, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, può essere surrogato nel versamento del citato contributo da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro del credito cooperativo, indicati da Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 2, c. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n. 477, ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

La *contribuzione figurativa correlata* è dovuta a carico del Fondo nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito.

In ogni caso è calcolata sulla base della retribuzione individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè l'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni

giornata (art. 10, c. 7 del Regolamento) con l'applicazione dell'aliquota pensionistica dovuta al F.P.L.D. nella misura vigente nel momento in cui si colloca l'erogazione degli assegni (l'aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche è, al momento, determinata nella misura del 32,70 %).

Il Fondo versa le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata per ciascun trimestre solare entro la scadenza del trimestre successivo.

Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell'assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa, previsto dall'art. 59, c. 3, della legge n. 449/1997, è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.

Il versamento della contribuzione figurativa deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione ed è utile per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza (art. 10, c. 11 del Regolamento), ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

Il Fondo scadrà trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento.